



Alla c.a. Settore Autorizzazioni integrate ambientali

e p.c. ARPAT – Dipartimento di Pisa

Azienda USL Toscana centro Zona Empolese Valdarno inferiore

Consorzio Cuoio-Depur Spa

Comune di San Miniato – Protezione civile

Provincia di Pisa – Protezione civile

OGGETTO: Legge regionale 10/2010 art. 58. Richiesta di parere per modifiche finalizzate all'abbattimento di cloruri e solfati nell'impianto di trattamento di acque reflue a prevalenza industriale, ubicato in via Arginale Ovest n. 81, Loc. San Romano nel Comune di San Miniato (PI). Proponente Consorzio Cuoio-Depur Spa. Nota di risposta.

In riferimento alla vostra nota prot. 0193569 del 27/03/2024 e relativi allegati, recante richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, con riferimento alle modifiche finalizzate all'abbattimento di cloruri e solfati nell'impianto di trattamento di acque reflue a prevalenza industriale, ubicato in via Arginale Ovest n. 81, Loc. San Romano nel Comune di San Miniato (PI), Proponente Consorzio Cuoio-Depur Spa, si comunica quanto segue.

Premessa

Il Proponente svolge attività di depurazione delle acque reflue, di origine civile e industriale all'interno del Distretto Conciario Toscano, in via Arginale Ovest n. 81, Loc. San Romano, nel Comune di San Miniato (PI)

L'impianto di depurazione:

- è stato oggetto di un procedimento di VIA postuma conclusosi con Delibera di Giunte Regionale n. 1031 del 24/09/2018.
- opera in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto n. 23140 del 30/12/2021 per attività IPPC Codice 6.11;
- è attualmente in corso un procedimento di riesame parziale dell'AIA dell'installazione, senza valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies comma 4 del D.lgs. 152/2006, per la revisione del regime prescrittivo derogatorio per i parametri cloruri e solfati voluto nell'ambito degli sviluppi dell'Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche (Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e dalla Val di Nievole) del 8 aprile 2013. Nell'ambito del suddetto procedimento di riesame la Conferenza di Servizi, nel corso della riunione del giorno 08/03/2024, ha stabilito che il Proponente, in stralcio alla documentazione progettuale illustrata, presentasse nel minor tempo possibile una comunicazione di modifica non sostanziale finalizzata alla riduzione



della salinità di possibile immediata attuazione, con allegata anche la documentazione per la richiesta di parere ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 di competenza del Settore VIA.

Richiesta oggetto del presente parere

La modifica consiste nell'inserimento di una nuova sezione denominata "Filtrazione finale linea trattamento mista convenzionale" con portata massima 400 m³/h, costituita da una prima fase con filtrazione a sabbia (n.5 filtri) e una seconda con filtrazione a carboni attivi (n.4 filtri).

Il Proponente nella documentazione trasmessa evidenzia che nel corso dell'anno 2022 si sono verificati alcuni episodi di superamento dei limiti della COD allo scarico della linea di trattamento mista convenzionale dell'impianto di trattamento, con punto di campionamento (S2), superamenti che hanno determinato l'esigenza di potenziare lo stadio di trattamento terziario chimico-fisico presente con una ulteriore impiantistica che permettesse di azzerare la possibilità di verificarsi, in futuro, nuovamente simili episodi; per raggiungere tali obiettivi è stato dato seguito ad una attività sperimentale. Al termine di tale attività è stato scelto di impiegare un processo di filtrazione finale e adsorbimento a doppio stadio, che prevede un sistema di filtri a quarzite e filtri a carbone attivo granulare (GAC), con impiego di carboni attivati chimicamente, che presenta un'efficacia e una capacità adsorbente elevata; questa modifica sarà realizzata utilizzando la vasca di finissaggio come dettagliatamente descritta nella documentazione trasmessa con lo scopo di ridurre il consumo di reagenti chimici, aumentare l'efficienza nella rimozione dei microinquinanti organici e prevenire il verificarsi di episodi di superamento dei limiti allo scarico nel caso di malfunzionamento dei trattamenti a monte.

Il Proponente, a supporto della non sostanzialità delle modifiche in esame, evidenzia quanto segue:

- gli interventi sono di tipo impiantistico e saranno eseguiti utilizzando infrastrutture e opere civili esistenti;
- lo scarico delle acque di controlavaggio dei filtri a quarzite e dei filtri a carboni attivi sarà inviato in testa all'impianto di depurazione alla sezione di preaccumulo;
- per le fasi di controlavaggio sarà utilizzata la stessa acqua sottoposta a trattamento e pertanto non si ha consumo di risorsa idrica ancorché derivante dal recupero delle acque reflue urbane a prevalenza domestica trattate nella linea MBR;
- operando sulle fasi finali del trattamento di depurazione non si avranno problematiche connesse agli odori e pertanto non sono necessarie coperture delle vasche né sistemi di aspirazione in quanto non si creeranno impatti aggiuntivi sulla componente aria;
- per effetto della nuova linea di filtrazione finale si avrà un minor consumo di reagenti chimici da utilizzare nella sezione di trattamento terziario;
- il traffico veicolare in arrivo all'impianto diminuirà, in quanto il traffico connesso ai mezzi che trasportano carboni attivi, quarzite, pirolusite ed antracite è di gran lunga inferiore al traffico connesso al trasporto dei reagenti chimici;
- in considerazione delle apparecchiature utilizzate non si avranno modifiche significative del clima acustico sia al perimetro dell'impianto che presso i ricettori esterni al medesimo;
- gli interventi previsti non determinano sostanziale incremento di produzione di rifiuti all'interno dell'impianto di depurazione (carboni attivi esausti, sostituzione quarzite e sostituzione letto filtrante dei filtri a sabbia);
- gli interventi non determinano necessità di modifiche al Piano di gestione delle emergenze ambientali presentato in sede di procedimento di AIA (decreto n. 23140/2021).

Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente come sopra evidenziato, la modifica proposta:



- non incide sulla capacità complessiva di trattamento dell'impianto di depurazione;
 - non determina variazioni significative per quanto attiene le emissioni in atmosfera, i consumi e gli scarichi idrici, i consumi energetici, il clima acustico e la produzione di rifiuti;
 - non determina significative modifiche tecnologiche;
 - è finalizzata al miglioramento della qualità dello scarico del depuratore in termini di efficienza nella rimozione dei microinquinanti organici e a prevenire il verificarsi di episodi di superamento dei limiti allo scarico nel caso di malfunzionamento dei trattamenti a monte;
- si tratta quindi di stabilire se tale modifica rientri o meno tra quelle di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV, cioè se la medesima sia da considerarsi sostanziale o meno.

Considerazioni e conclusioni

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 ("Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", all'art. 58 "Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali", prevede che:

1. *Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.*
2. *L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.*
3. *Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:*
 - a) *quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
 - b) *se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;*
 - c) *se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*
 - d) *se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*
 - e) *se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.*”;

L'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“ [...] l) *modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;*
l-bis) *modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; [...]*”.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9bis del D.lgs.152/2006;
- l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;



- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- lettera r) dell'allegato III parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.Lgs. 152/2006;
- la l.r. 22/2015;

considerato che relativamente alla tutela del "Area sensibile dell'Arno", al cui interno ricade il depuratore di San Miniato gestito dal Consorzio Cuoio-Depur spa, con la DGRT n. 1210 del 28/12/2012 ad oggetto "Attuazione per l'area Sensibile dell'Arno delle disposizioni di cui all'art. 21ter, comma 3, della L.R. 20/2006", lo stesso depuratore è stato incluso tra gli impianti soggetti a periodiche verifiche per il rispetto dell'abbattimento di nutrienti, di azoto e di fosforo, in ottemperanza di quanto disposto dalla stessa DGRT 1210/2012 quale elemento di conformità ai criteri introdotti dalla normativa Comunitaria in materie di acque reflue, Direttiva 91/271/CE, e Nazionale, D.Lgs. 152/02 art.106 comma 2, in modo da tutelare e salvaguardare le aree sensibili dai propri scarichi;

si ritiene che la modifica proposta non costituisca una variazione alle caratteristiche fisiche e strutturali delle installazioni esistenti, né un loro potenziamento, ma che tuttavia costituisca una modifica tecnologica finalizzata a potenziare lo stadio di trattamento terziario chimico-fisico. Tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è comunque sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione e non determina un incremento significativo dei fattori di impatto. Inoltre determina un miglioramento della qualità dello scarico del depuratore in termini di efficienza nella rimozione dei microinquinanti organici e consente di prevenire il verificarsi di episodi di superamento dei limiti allo scarico nel caso di malfunzionamento dei trattamenti a monte.

Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di impianto esistente.

Tuttavia si raccomanda che quanto dichiarato dal proponente per emissioni in atmosfera, consumi e scarichi idrici, consumi energetici e produzione di rifiuti e per il clima acustico sia controllato in sede di monitoraggio, di cui allo specifico Piano previsto nell'ambito degli adempimenti in materia di AIA.

Si ricorda infine quanto segue al proponente:

- il documento di riferimento per la corretta conduzione ambientale dei cantieri per la realizzazione delle opere, redatto da ARPAT nel gennaio 2018 "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale", disponibile sul sito web della Agenzia;
- con riferimento al rischio da alluvione di cui al PGRA (gli impianti ricadono in area a pericolosità media P2 e in parte elevata P3), la necessità che:
 - a) siano adottate specifiche misure di precauzione e protezione (anche afferenti ad attività di monitoraggio) nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio da alluvione e che dette misure siano incluse nella documentazione di sicurezza di cui al d.lgs 81/2008 e che siano portate a conoscenza degli addetti e degli utenti nonché della Azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al medesimo decreto;
 - b) siano adottate misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'impianto possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'impianto.

Le misure di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere portate a conoscenza del Comune di San Miniato e della Provincia di Pisa, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno dei rispettivi Piani di protezione civile.



Si chiede al Settore Autorizzazioni integrate ambientali di inviare al Settore scrivente i rispettivi atti autorizzativi adottati in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si chiede infine al proponente, di portare a conoscenza dei propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it ;
- Anna Maria De Bernardinis (tel. 055 4384219) e-mail annamaria.debernardinis@regione.toscana.it .

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PDA/AMDB

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale (VIA); il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore VIA per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.